



**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' AGRO-ALIMENTARI,**  
**ARTIGIANALI E CULTURALI DELLA TRADIZIONALE LOCALE.**  
**ISTITUZIONE DELLA DE.C.O.**  
**(DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE).**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 35 del 30.12.2020

**INDICE**

- Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione
- Art. 2 – Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni
- Art. 3 – Istituzione del Registro De.C.O.
- Art. 4 – Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro
- Art. 5 – La struttura organizzativa
- Art. 6 – Le iniziative comunali
- Art. 7 – Le tutele e le garanzie
- Art. 8 – Le attività di coordinamento
- Art. 9 – Promozione di domande di registrazione ufficiale
- Art. 10 – Istituzione di una speciale Sezione della Biblio-co-mediatica comunale
- Art. 11 – Riferimento alle normative statali e regionali
- Art. 12 – Norme finali

## **Art. 1**

### **FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il Comune individua, ai sensi dell'art. 3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 ed ai sensi degli artt. 1 e 2 dello Statuto, tra i propri fini istituzionali anche, in particolare, l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma d'intervento culturale a sostegno del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agroalimentari, artigianali, culturali in genere riferite a quei prodotti, loro confezioni, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.

2. Il Comune, a questo riguardo, assume attività che, nel rispetto della legge, comportano l'affermazione sostanziale del principio di cui al precedente comma e la loro attuazione.

3. In particolare l'azione del Comune si manifesta in direzione:

a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari, artigianali, culturali e loro tradizionali lavorazioni e confezioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità attraverso l'istituzione di un albo comunale delle produzioni agro-alimentare e di un registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine);

b) dell'assunzione - nella fattispecie di prodotti agro-alimentari che a motivo del loro consistere culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti - di iniziative di valorizzazione per le quali il Comune si avvale della struttura organizzativa di cui all'art. 5 del presente regolamento per gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge;

c) d'intervenire, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata alla individuazione di ogni fonte che, per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo sia meritevole di attenzione;

d) di promuovere o sostenere iniziative esterne, favorendo anche attraverso interventi finanziari, diretti nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di Enti, soggetti singoli, associati e/o privati a favore delle associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni culturali e tradizionali nell'ambito delle attività agro-alimentari e che non abbiano alcun fine di lucro.

e) di rilasciare un marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) al fine di attestare l'origine del prodotto oltre alla sua composizione. Tale marchio non costituisce duplicazione dei marchi DOC, DOP e IGP, ma si affianca agli stessi solo al fine di certificarne la provenienza territoriale ed il legame storico e culturale con il territorio.

## **Art. 2**

### **ISTITUZIONE DI UN ALBO COMUNALE DELLE INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI CULTURALI**

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art. 4, un apposito albo in cui vengono iscritte le segnalazioni relative alle iniziative e manifestazioni culturali che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale dalle stesse destato, siano meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.
2. E' previsto che l'iscrizione sia concessa alle manifestazioni che abbiano avuto luogo nel territorio comunale per almeno cinque anni consecutivi.

## **Art. 3**

### **ISTITUZIONE DEL REGISTRO DE.C.O.**

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale un apposito registro per tutti i prodotti e/o cicli produttivi tipici agro-alimentare, artigianali, culturali segnalati e denominati.

## **Art. 4**

### **LE SEGNALAZIONI AI FINI DELLA ISCRIZIONE NEL REGISTRO O NELL'ALBO**

1. Le segnalazioni di cicli produttivi o prodotti agro-alimentari, artigianali, culturali ai fini della iscrizione nel Registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) possono essere presentate da chiunque abbia interesse a promuoverle.
2. Le produzioni agro-alimentari, artigianali, culturali di cui al precedente comma potranno riguardare le seguenti tipologie:
  - bevande analcoliche, distillati e liquori;
  - carni fresche e loro preparazioni;

- condimenti;
- formaggi;
- prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati;
- paste fresche, prodotti della panetteria, della biscotteria, della pasticceria e della confetteria;
- preparazioni di pesci, molluschi e crostacei;
- prodotti di origine animale;
- piatti della tradizione;
- produzioni artigianali e/o artistiche;
- manifestazioni culturali.

3. Le istanze per l'attribuzione della De.C.O. devono essere corredate da adeguata documentazione, in carta libera, diretta ad evidenziare sia la zona di produzione (il territorio comunale) sia le caratteristiche del prodotto. In particolare dovranno essere indicati:

- il nome del prodotto;
- le caratteristiche del prodotto e metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo in base agli usi locali, uniformi e costanti;
- i materiali e le attrezzature specifiche utilizzati per la preparazione, il condizionamento e l'imballaggio dei prodotti;
- la descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura.

4. Sulla ammissibilità della iscrizione nel registro o nell'Albo della De.C.O. si pronuncia una Commissione consiliare composta da 5 Consiglieri Comunali, 3 in rappresentanza del gruppo di maggioranza e 2 del/dei gruppi di minoranza. L'elezione avviene in seduta consiliare con voto limitato ad un uno per garantire la presenza della minoranza. La prima seduta della Commissione viene convocata dal Sindaco che la presiede fino alla nomina del Presidente: tale nomina viene effettuata dalla Commissione stessa tra i suoi componenti quale primo argomento da trattare nella prima seduta. Funge da segretario della Commissione ai fini della verbalizzazione delle sedute un componente della stessa all'uopo nominato all'apertura dei lavori delle sedute. Nessun compenso é previsto per i componenti della Commissione. La Commissione si riunisce almeno una volta l'anno ed ogni qualvolta il Sindaco o il Presidente lo ritengano necessario. Essa decide a maggioranza assoluta dei suoi componenti. La Commissione potrà avvalersi di esperti del settore agricoltura, del settore artigianato, del settore commercio, del settore agro-alimentare, di un esperto di storia locale, e, ove ritenuto opportuno, un rappresentante dell'autorità sanitaria (competente in materia alimentare) e un rappresentante della Regione Puglia.

La Commissione approverà i disciplinari di produzione i quali saranno vincolanti per la concessione della De.C.O.

5. In ordine alla disciplina igienica inerente la produzione e la vendita dei prodotti De.C.O. ed alla relativa vigilanza igienico—sanitaria si rimanda a quanto previsto dalla Legge 283/62 e successive modifiche ed integrazioni.

6. Iniziative, manifestazioni, attività e connesse produzioni iscritte nell'Albo o nel Registro possono fregiarsi - per tutti i prodotti segnalati e denominati - della scritta De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) completata dal numero di iscrizione.

#### **Art. 5**

### **LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA**

1. La struttura organizzativa a cui viene attribuita la competenza in ragione degli adempimenti previsti dal presente regolamento è individuata all'interno del Settore 5° - Ufficio Commercio e Attività Produttive, con l'intervento, laddove all'uopo necessario, di funzionari di altro settore.

2. E' attribuita a un dipendente del Settore 5° la responsabilità di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento.

#### **Art. 6**

### **DIVULGAZIONE DELLA DE.CO.**

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento, anche attraverso la creazione di spazio dedicato sul proprio sito istituzionale .

2. Il Comune individua, nel quadro dei propri programmi editoriali, forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento e di coordinamento con organizzazioni culturali attive nella tutela del patrimonio agro-alimentare, artigianale e culturale in genere.

#### **Art. 7**

### **PROMOZIONE DI DOMANDE DI REGISTRAZIONE UFFICIALE**

1. Il Comune - sussistendo le condizioni previste dalla legge - promuove la presentazione al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ed alla Regione Puglia della domanda di registrazione dei prodotti agricoli ed alimentari ai fini della protezione della denominazione di origine protetta o della indicazione geografica protetta o della attestazione di specificità, da parte dei soggetti previsti dalla vigente normativa comunitaria.
2. Ai fini del riconoscimento DOP, IGP o AS, il Comune interverrà per sostenere l'iter procedurale delle aziende che producono i prodotti con il riconoscimento De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) da più di cinque anni.
3. Il Comune - nel rispetto di criteri e modalità previste all'art. 2 del Decreto MIPAF 350/99 - promuove altresì l'inserimento dei prodotti De.C.O. nell'Elenco dei Prodotti Agro-alimentari Tradizionali di cui al Decreto Legislativo 173/98.

#### **Art. 8**

### **ISTITUZIONE DI UNA SPECIALE SEZIONE DELLA BIBLIOTECA DI COMUNITA'**

1. Nell'ambito della Biblioteca di comunità viene istituito uno spazio documentale, aperto alla ordinaria prevista consultazione pubblica, dove vengono raccolte e catalogate tutte le pubblicazioni, anche di espressione giornalistica, afferenti alla cultura agro-alimentare locale.

#### **Art. 9**

### **RIFERIMENTO ALLE NORMATIVE STATALI E REGIONALI**

1. Le normative di cui al presente regolamento s'ispirano ai principi di cui alle normative statali e regionali vigenti, conseguentemente queste costituiscono un limite, rispetto alle discipline dalle stesse previste, all'applicazione del regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo.

#### **Art. 10**

### **NORME FINALI**

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.
2. Non sono previste riserve di alcun tipo all'immediata efficacia delle norme di cui al presente regolamento.
3. Il presente regolamento va interpretato rispetto alla lettera delle espressioni normative, nel senso che queste espressioni non costituiscono un limite, se non riferito alla legge, alla realizzazione di ulteriori iniziative, sempre nell'ambito dell'art. 1, ancorché non espressamente previste.